

One Off Solution S.r.l.

Sede legale: Corso Martiri, 28 – 23900 Lecco (LC) – Italia

P. IVA e C.F.: 03683210136

Sito web: www.oneoffsolution.it

E-mail: info@oneoffsolution.it

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

di beni e servizi tecnici, informatici e impiantistici

PREMESSA

Le presenti Condizioni Generali di Fornitura (di seguito, le “Condizioni Generali”) disciplinano tutte le forniture di beni, prodotti, componenti hardware, software, servizi di sviluppo, integrazione, ingegneria, consulenza, assistenza e manutenzione effettuate da One Off Solution S.r.l. (di seguito, il “Fornitore” o “One-Off Solution”) nei confronti dei propri clienti (di seguito, il “Committente”).

Esse si applicano a tutte le Offerte, gli Ordini, le Conferme d'Ordine, i contratti specifici e, in generale, a tutti i rapporti commerciali tra il Fornitore e il Committente, salvo diverso accordo scritto che ne modifichi espressamente l'applicazione.

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E VALIDITÀ

- 1.1 Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutte le forniture di beni e/o servizi rese dal Fornitore al Committente, indipendentemente dalla forma in cui il rapporto contrattuale viene perfezionato (Offerta firmata, Ordine, Conferma d'Ordine, contratto quadro, portali del cliente, ecc.).
- 1.2 Eventuali condizioni generali o particolari predisposte dal Committente non troveranno applicazione, neppure in parte, salvo espressa accettazione scritta del Fornitore. In caso di contrasto tra le presenti Condizioni Generali e le condizioni particolari concordate per iscritto, prevalgono queste ultime limitatamente alle previsioni specificamente pattuite.

One-Off Solution srl

SEDE AMMINISTRATIVA E OPERATIVA

Piazza Risorgimento, 1
20841 Carate Brianza MB

SEDE LEGALE

Corso Martiri, 28
23900 Lecco LC

oneoffsolution.it

Info@oneoffsolution.it
oneoffsolution@pec.it

+39 0362 827420

P.IVA E C.F.
03683210136

- 1.3 L'invio di un Ordine al Fornitore, l'accettazione di un'Offerta, l'emissione di una Conferma d'Ordine, la sottoscrizione di un contratto specifico o l'accettazione della Fornitura comportano accettazione integrale delle presenti Condizioni Generali.
- 1.4 Le Condizioni Generali sono pubblicate sul sito internet del Fornitore (attualmente: www.oneoffsolution.it) e potranno essere aggiornate dal Fornitore in qualsiasi momento. Le modifiche si applicheranno alle sole Forniture successive alla data di pubblicazione/comunicazione delle nuove versioni.
- 1.5 Il Fornitore comunicherà eventuali aggiornamenti al Committente in modo idoneo, ad esempio via email certificata, con almeno 15 giorni di preavviso, per garantire certezza giuridica.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti Condizioni Generali:

- a. **“Fornitore”** o **“One-Off Solution”**: One Off Solution S.r.l.;
- b. **“Committente”**: il soggetto, persona fisica o giuridica, che acquista beni e/o servizi dal Fornitore;
- c. **“Offerta”**: la proposta tecnica ed economica formulata dal Fornitore, in forma scritta (anche via e-mail o portali dedicati), contenente l'oggetto, i prezzi e le condizioni particolari della Fornitura;
- d. **“Ordine”**: la richiesta di Fornitura inviata dal Committente al Fornitore con riferimento a una o più Offerte o comunque contenente la descrizione della Fornitura richiesta;
- e. **“Conferma d'Ordine”**: l'accettazione scritta dell'Ordine da parte del Fornitore, anche tramite invio di documento riepilogativo o avvio dell'esecuzione;
- f. **“Contratto”**: il singolo rapporto di fornitura costituito da Offerta/e, Ordine, Conferma d'Ordine e dalle presenti Condizioni Generali;
- g. **“Hardware”**: qualsiasi bene materiale, dispositivo, apparecchiatura, componente elettronico, PLC, pannello operatore, HMI, server, apparato di rete, sensore o altro componente fisico fornito dal Fornitore;
- h. **“Software”**: qualsiasi programma informatico, applicazione, modulo, configurazione, codice sorgente o oggetto, di proprietà del Fornitore o di terzi, inclusi i prodotti standard (ad es. soluzioni per supervisione, raccolta dati, MES, WebHMI, DMS, RMS, MMS, TicketFlow, ecc.), nonché eventuali personalizzazioni e sviluppi ad hoc;
- i. **“Servizi”**: le attività di consulenza, progettazione, analisi, sviluppo, integrazione, installazione, configurazione, messa in servizio, collaudo, formazione, assistenza, manutenzione, aggiornamento, supporto remoto e, in generale, ogni prestazione tecnica/intellettuale del Fornitore;

One-Off Solution srl

SEDE AMMINISTRATIVA E OPERATIVA

Piazza Risorgimento, 1
20841 Carate Brianza MB

SEDE LEGALE

Corso Martiri, 28
23900 Lecco LC

oneoffsolution.it

Info@oneoffsolution.it
oneoffsolution@pec.it

+39 0362 827420

P.IVA E C.F.
03683210136

- j. **“SLA”** (Service Level Agreement): i livelli di servizio, tempi di risposta, disponibilità e relative modalità di erogazione dei Servizi continuativi, come eventualmente dettagliati in specifici documenti o contratti di assistenza;
- k. **“Piattaforme Cloud”**: i servizi digitali erogati tramite infrastrutture del Fornitore e/o di terzi (es. servizi SaaS, portali web, dashboard, strumenti di monitoraggio, sistemi di ticketing);
- l. **“Dati di Produzione”**: i dati generati dagli impianti, dai macchinari, dai sensori e dai sistemi del Committente, raccolti, trattati o visualizzati tramite soluzioni del Fornitore;
- m. **“Dati Anonimizzati”**: i dati trasformati in modo da non essere più riconducibili a un soggetto identificato o identificabile (inclusa l'azienda Committente);
- n. **“Componenti Open Source”**: componenti software rilasciati con licenza open source e/o free software;
- o. **“Parte”** o **“Parti”**: il Fornitore e/o il Committente, congiuntamente o disgiuntamente.

ART. 3 – FORMAZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA

- 3.1 Le Offerte del Fornitore non sono da considerarsi impegnative, salvo diversa indicazione, fino alla loro accettazione da parte del Committente entro il termine di validità indicato. In assenza di termine, l'Offerta si intende valida per 30 (trenta) giorni dalla data di emissione.
- 3.2 Il Contratto si intende perfezionato quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il Committente accetta per iscritto l'Offerta del Fornitore;
 - il Fornitore invia una Conferma d'Ordine relativa a un Ordine ricevuto dal Committente;
 - il Fornitore inizia l'esecuzione della Fornitura richiesta dal Committente (ad esempio, programmando attività, ordinando materiali specifici, erogando servizi).
- 3.3 In caso di difformità tra Offerta, Ordine e Conferma d'Ordine, prevale quanto indicato nella Conferma d'Ordine del Fornitore.
- 3.4 Eventuali modifiche successive del Contratto saranno valide solo se concordate per iscritto tra le Parti (incluso scambio di e-mail) e potranno comportare revisione dei termini economici, tecnici e temporali della Fornitura.

One-Off Solution srl

SEDE AMMINISTRATIVA E OPERATIVA

Piazza Risorgimento, 1
20841 Carate Brianza MB

SEDE LEGALE

Corso Martiri, 28
23900 Lecco LC

oneoffsolution.it

Info@oneoffsolution.it
oneoffsolution@pec.it

+39 0362 827420

P.IVA E C.F.
03683210136

ART. 4 – OGGETTO E AMBITO TECNICO DELLA FORNITURA

4.1 Il Fornitore si impegna a fornire i beni e/o i servizi descritti nell'Offerta/Ordine/Conferma d'Ordine, che ne specificano l'oggetto, le caratteristiche tecniche, i corrispettivi e le eventuali condizioni particolari.

4.2 L'oggetto della Fornitura può comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sviluppo di Software personalizzato;
- fornitura e/o configurazione di Software standard del Fornitore o di terzi;
- rilascio di licenze d'uso di prodotti software;
- progettazione e fornitura di Hardware e dispositivi di automazione;
- servizi di ingegneria elettrica, di processo, di automazione e integrazione di sistemi (OT/IT);
- attività di messa in servizio, commissioning, collaudo, training;
- servizi di assistenza e manutenzione (on-site e/o remota), anche H24, come previsto da eventuali contratti di assistenza;
- servizi di monitoraggio, raccolta e analisi dati, anche tramite Piattaforme Cloud.

4.3 Sono esclusi dall'oggetto della Fornitura, salvo espressa indicazione:

- attività straordinarie non previste nell'Offerta (es. nuove analisi di processo, modifiche sostanziali ai flussi produttivi);
- recupero, ricostruzione o migrazione di dati non espressamente dichiarati;
- fornitura di infrastrutture IT (linee dati, connettività internet, firewall, anti-malware, storage, ecc.), salvo ove specificato;
- formazione aggiuntiva rispetto a quella indicata in Offerta;
- qualsiasi attività resa necessaria da interventi del Committente o di terzi non autorizzati che alterino lo stato dei sistemi forniti.

4.4 Salvo diverse pattuizioni, l'integrazione con sistemi esistenti del Committente (impianti, macchine, software legacy) si basa sulle informazioni e sulle interfacce rese disponibili dal Committente; il Fornitore non è responsabile di limitazioni o malfunzionamenti imputabili a tali sistemi preesistenti.

4.5 Il Committente si impegna a fornire al Fornitore, in modo completo e tempestivo, tutte le informazioni, specifiche tecniche, dati, planimetrie, configurazioni e, in generale, ogni elemento necessario per la

corretta progettazione, configurazione o integrazione della Fornitura. L'eventuale mancata, incompleta o tardiva trasmissione delle suddette informazioni esonera il Fornitore da ogni responsabilità per ritardi, malfunzionamenti, non conformità o impossibilità di installazione e/o attivazione dei sistemi. In tali casi, il Fornitore non potrà essere considerato inadempiente e avrà diritto, ove necessario, a una proroga dei termini di consegna e/o a un adeguamento economico dei corrispettivi, qualora si rendano necessari interventi aggiuntivi.

ART. 5 – OBBLIGHI DI COOPERAZIONE DEL COMMITTENTE

- 5.1 Il Committente si impegna a collaborare attivamente con il Fornitore, mettendo a disposizione in modo tempestivo tutte le informazioni, le risorse, gli accessi, i dati e il personale necessario per consentire la corretta esecuzione della Fornitura.
- 5.2 Il Committente garantisce la veridicità, completezza e tempestività delle informazioni fornite al Fornitore e si assume ogni responsabilità in caso di danni o ritardi derivanti da informazioni inesatte, incomplete o tardive.
- 5.3 Ritardi, inadempimenti o omissioni del Committente nell'adempimento degli obblighi di cooperazione:
- legittimano il Fornitore a sospendere l'esecuzione del Contratto;
 - comportano la revisione dei tempi di consegna;
 - possono generare costi aggiuntivi che il Fornitore ha diritto di addebitare al Committente.

ART. 6 – CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 6.1 I corrispettivi dovuti dal Committente sono quelli indicati nell'Offerta, nella Conferma d'Ordine o nel contratto specifico, al netto di IVA e di ogni altra imposta o onere fiscale.
- 6.2 Salvo diversa pattuizione, la fatturazione avverrà:
- per le forniture "a progetto": secondo gli stati di avanzamento (SAL) o alle principali milestone indicate in Offerta;
 - per le forniture di sola fornitura beni: alla spedizione o alla messa a disposizione dei beni;
 - per i servizi continuativi o a canone: anticipatamente, con cadenza periodica (mensile, trimestrale o annuale).

6.3 I pagamenti dovranno essere effettuati dal Committente entro il termine indicato in fattura, tramite bonifico bancario o altri metodi concordati.

6.4 In caso di ritardo nei pagamenti, matureranno interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002, salvo il diritto del Fornitore al maggior danno.

6.5 Il mancato pagamento, anche parziale, di somme dovute:

- costituisce grave inadempimento;
- legittima il Fornitore a sospendere la Fornitura, l'accesso al Software, i servizi di assistenza e manutenzione;
- può comportare la risoluzione del Contratto ai sensi del successivo art. 21.

6.6 Il Committente non potrà sospendere o ritardare i pagamenti, né opporre eccezioni se non nei casi previsti dalla legge o espressamente concordati per iscritto.

ART. 7 – REVISIONE DEI PREZZI

7.1 Per progetti di durata superiore a 12 (dodici) mesi o per contratti a canone, le Parti potranno prevedere in Offerta l'applicazione di adeguamenti periodici dei corrispettivi (ad esempio in base a indici ISTAT o simili).

7.2 In assenza di parametri specifici, per i contratti di durata pluriennale il Fornitore avrà facoltà di adeguare annualmente i corrispettivi fino a un massimo del 5% (cinque per cento) rispetto all'anno precedente, previa comunicazione scritta al Committente almeno 30 (trenta) giorni prima dell'entrata in vigore dell'aumento.

ART. 8 – CONSEGNA DI BENI HARDWARE E TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

8.1 Salvo diverso accordo, la consegna dei beni Hardware si intende “franco fabbrica” o “franco partenza” (Incoterms vigenti). Il rischio di perdita o danneggiamento si trasferisce al Committente al momento della consegna dei beni al vettore o, in caso di ritiro diretto, al momento della consegna presso il magazzino del Fornitore.

8.2 I termini di consegna sono indicativi, salvo espressa qualificazione come “essenziali” nell'Offerta/Contratto. Eventuali ritardi non imputabili a dolo o colpa grave del Fornitore non possono costituire motivo di risoluzione del Contratto o di richiesta di risarcimento danni ulteriori.

8.3 Eventuali vizi apparenti, ammanchi o danni all'imballo dovranno essere contestati:

- al vettore, apponendo riserva scritta sulla bolla di consegna;
- al Fornitore, a mezzo comunicazione scritta entro 8 (otto) giorni dal ricevimento.

8.4 Trascorso tale termine senza contestazioni, i beni si intendono accettati quanto a quantità e stato apparente.

ART. 9 – INSTALLAZIONE, MESSA IN SERVIZIO E COLLAUDO

9.1 Ove previsto, il Fornitore eseguirà l'installazione, la configurazione, la messa in servizio e il collaudo dei beni e del Software, secondo le modalità descritte nella documentazione contrattuale.

9.2 Al termine delle attività previste, verrà redatto un Verbale di Collaudo, sottoscritto dai referenti delle Parti:

- in caso di esito positivo, il Verbale attesta l'accettazione della Fornitura;
- in caso di esito con riserva, con indicazione puntuale dei difetti da correggere.

9.3 Il Fornitore provvederà a rimediare alle non conformità imputabili allo stesso entro un termine ragionevole, con eventuale nuovo test limitato alle funzionalità interessate.

9.4 In assenza di collaudo formale, la Fornitura si intende comunque accettata:

- se il Committente utilizza operativamente il sistema per almeno 30 (trenta) giorni consecutivi;
- se entro 30 (trenta) giorni dalla consegna non vengono sollevati reclami scritti specifici.

ART. 10 – SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE – H24

10.1 I servizi di assistenza e manutenzione (anche H24) sono regolati dalle presenti Condizioni Generali e da eventuali contratti di assistenza specifici, Offerte o SLA che definiscano livelli di servizio, orari di copertura, canali di supporto e corrispettivi.

10.2 Salvo diversa indicazione:

- l'assistenza da remoto viene erogata tramite i canali messi a disposizione dal Fornitore (ticketing, e-mail, telefono, remote desktop, VPN, ecc.);
- gli interventi on-site vengono pianificati in base alle priorità e alla disponibilità delle risorse.

10.3 Eventuali servizi di reperibilità H24, tempi di risposta garantiti, livelli di disponibilità (uptime) e penali saranno validi solo se espressamente previsti in un documento SLA/contratto di assistenza sottoscritto dalle Parti.

10.4 Sono esclusi dall'assistenza standard:

- interventi causati da uso improprio o non conforme dei sistemi;
- interventi su sistemi modificati dal Committente o da terzi non autorizzati;
- attività di aggiornamento evolutivo, miglioramenti, nuove funzionalità, se non inclusi nel piano di manutenzione.

ART. 11 – LIVELLI DI SERVIZIO (SLA) PER SERVIZI CONTINUATIVI

11.1 Per i servizi a canone (es. piattaforme software, monitoraggio, servizi cloud, manutenzione continuativa), le Parti possono definire SLA specifici che indicano:

- orari di servizio;
- tempi di presa in carico dei ticket;
- priorità di intervento (es. critica, alta, media, bassa);
- eventuali penali o crediti di servizio.

11.2 In assenza di SLA specifico scritto, si applicano le seguenti regole di base:

- presa in carico delle segnalazioni entro 3 (tre) giorni lavorativi;
- intervento remoto entro tempi ragionevoli in funzione della gravità del problema;
- nessuna penale automatica; l'eventuale ristoro al Committente è limitato agli importi pagati per il periodo di disservizio.

One-Off Solution srl

SEDE AMMINISTRATIVA E OPERATIVA

Piazza Risorgimento, 1
20841 Carate Brianza MB

SEDE LEGALE

Corso Martiri, 28
23900 Lecco LC

oneoffsolution.it

Info@oneoffsolution.it
oneoffsolution@pec.it

+39 0362 827420

P.IVA E C.F.
03683210136

ART. 12 – SERVIZI CLOUD, PIATTAFORME E HOSTING

- 12.1 Ove la Fornitura includa l'accesso a Piattaforme Cloud del Fornitore o di terzi, il servizio sarà erogato tramite infrastrutture di data center localizzati in Paesi indicati nella documentazione contrattuale o nelle informative del Fornitore.
- 12.2 Salvo diversa pattuizione scritta, il Fornitore:
- non garantisce un uptime superiore a quello indicato nell'eventuale SLA;
 - potrà pianificare finestre di manutenzione programmata, che verranno comunicate in congruo anticipo, salvo interventi urgenti.
- 12.3 Il Committente è responsabile:
- della gestione delle proprie credenziali di accesso (username, password, token, ecc.);
 - dell'assegnazione dei profili di autorizzazione ai propri utenti;
 - della confidenzialità e della protezione degli account, rispondendo di ogni utilizzo improprio degli stessi.
- 12.4 Salvo diverso accordo, al termine del Contratto il Fornitore potrà disattivare gli accessi alle Piattaforme Cloud decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione, fermo restando l'eventuale diritto del Committente a ottenere una copia dei propri dati secondo quanto previsto all'art. 14.

ART. 13 – CYBERSECURITY, ACCESSI REMOTI E ACCOUNT

- 13.1 L'accesso remoto ai sistemi del Committente (OT e IT) da parte del Fornitore avverrà secondo modalità concordate (VPN, strumenti di teleassistenza, ecc.) e, ove necessario, nel rispetto delle policy di sicurezza del Committente.
- 13.2 Il Committente si impegna a:
- predisporre canali di accesso remoto sicuri (es. VPN, firewall configurati correttamente);
 - non condividere con terzi le credenziali dedicate al Fornitore;
 - garantire che eventuali restrizioni di sicurezza non impediscano il corretto svolgimento dell'assistenza.
- 13.3 Il Fornitore adotta misure di sicurezza adeguate alla natura dei servizi offerti ma non può garantire la totale inviolabilità dei sistemi del Committente, in particolare per aspetti non sotto il diretto controllo del Fornitore (es. rete locale, sistemi legacy, dispositivi non aggiornati).

13.4 Sono esclusi dalla responsabilità del Fornitore:

- attacchi informatici subiti dal Committente che non siano imputabili a dolo o colpa grave del Fornitore;
- danni causati da malware o vulnerabilità presenti su sistemi non gestiti dal Fornitore.

ART. 14 – DATI DI PRODUZIONE, LOG E UTILIZZO DEI DATI

14.1 I Dati di Produzione appartengono al Committente, fatto salvo il diritto del Fornitore di utilizzarli nella misura strettamente necessaria per erogare la Fornitura, l'assistenza, la manutenzione e per migliorare la qualità dei servizi.

14.2 Il Committente autorizza il Fornitore a:

- raccogliere e trattare Dati di Produzione e log tecnici per finalità di monitoraggio, diagnostica, assistenza, miglioramento delle performance dei sistemi;
- utilizzare Dati Anonimizzati per analisi statistiche, miglioramento dei prodotti, benchmarking e ricerca e sviluppo.

14.3 Salvo diverso accordo scritto:

- il Fornitore non è tenuto a conservare i Dati di Produzione per periodi superiori a quelli necessari per l'erogazione della Fornitura;
- il Committente rimane responsabile della conservazione a lungo termine dei dati indispensabili alla propria attività (es. dati di produzione, tracciabilità, ecc.).

14.4 A seguito di richiesta scritta del Committente, il Fornitore potrà rendere disponibili i Dati di Produzione presenti sulle proprie Piattaforme Cloud in un formato standard, alle condizioni economiche indicate in Offerta o concordate di volta in volta.

ART. 15 – COMPONENTI SOFTWARE DI TERZI E OPEN SOURCE

15.1 La Fornitura potrà includere componenti software di terzi, soggetti alle relative licenze d'uso, che il Committente si impegna a rispettare.

15.2 Potranno altresì essere utilizzati Componenti Open Source, per i quali si applicano le condizioni delle rispettive licenze (es. MIT, Apache, GPL, LGPL, ecc.). Su richiesta, il Fornitore metterà a disposizione un elenco aggiornato dei principali componenti open source utilizzati e relative licenze.

- 15.3 Il Fornitore non rilascia garanzie ulteriori rispetto a quelle eventualmente previste dalle licenze dei terzi fornitori e non risponde di malfunzionamenti imputabili a difetti intrinseci dei suddetti componenti, salva la corretta integrazione e configurazione eseguita dal Fornitore.

ART. 16 – GARANZIA SU BENI E SOFTWARE

16.1 Salvo diversa indicazione, il Fornitore garantisce:

- i beni Hardware contro difetti di fabbricazione per il periodo di garanzia del produttore (di norma 12 mesi dalla consegna, salvo diverse condizioni in Offerta);
- il Software sviluppato ad hoc per il periodo di 12 mesi dalla data di accettazione/collaudo, limitatamente alla conformità alle specifiche tecniche concordate.

16.2 La garanzia non copre:

- difetti derivanti da uso improprio, manomissioni, incidenti, cause esterne (sbalzi di tensione, allagamenti, incendi, ecc.);
- interventi di terzi non autorizzati;
- mancato rispetto delle istruzioni d'uso o di installazione;
- normale usura dei componenti.

16.3 La garanzia consiste nella riparazione o sostituzione (a scelta del Fornitore) dei componenti difettosi o nella correzione degli errori del Software. Sono esclusi:

- costi di smontaggio/montaggio presso il sito del Committente, se non diversamente pattuito;
- indennizzi per fermo produzione o mancato guadagno.

16.4 La segnalazione di difetti coperti da garanzia deve essere effettuata per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla scoperta, pena decadenza.

ART. 17 – OBBLIGHI DEL COMMITTENTE – SICUREZZA INFORMATICA E BACKUP

17.1 Il Committente è esclusivo responsabile dell'infrastruttura IT di propria competenza (server, reti, firewall, antivirus, sistemi di alimentazione, ecc.) non fornita dal Fornitore.

17.2 Il Committente si impegna a:

- adottare adeguate misure di sicurezza (fisica e logica);
- mantenere aggiornati i sistemi operativi e i software di base;
- predisporre e mantenere un adeguato piano di backup dei dati critici (inclusi i Dati di Produzione).

17.3 Salvo diverso accordo scritto, il Fornitore non è responsabile di:

- perdita o corruzione di dati;
- mancata esecuzione di backup da parte del Committente;
- violazioni di sicurezza derivanti da configurazioni o dispositivi non gestiti dal Fornitore.

ART. 18 – FORZA MAGGIORE

18.1 Nessuna delle Parti sarà responsabile per ritardi o inadempimenti causati da eventi di forza maggiore, quali, a titolo esemplificativo: calamità naturali, guerre, atti terroristici, sommosse, scioperi generali, epidemie, interruzioni di energia o telecomunicazioni, provvedimenti di autorità che impediscano l'esecuzione della Fornitura.

18.2 La Parte che si trovi nell'impossibilità di adempiere per causa di forza maggiore ne darà tempestiva comunicazione all'altra Parte, indicando ragionevolmente la durata prevista dell'impedimento.

18.3 Se la situazione di forza maggiore si protrae per oltre 90 (novanta) giorni, ciascuna Parte potrà recedere dal Contratto relativamente alla parte non ancora eseguita, senza diritto a indennizzi o risarcimenti, fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite.

One-Off Solution srl

SEDE AMMINISTRATIVA E OPERATIVA

Piazza Risorgimento, 1
20841 Carate Brianza MB

SEDE LEGALE

Corso Martiri, 28
23900 Lecco LC

oneoffsolution.it

Info@oneoffsolution.it
oneoffsolution@pec.it

+39 0362 827420

P.IVA E C.F.
03683210136

ART. 19 – RECESSO DEL COMMITTENTE

19.1 Salvo diversi termini previsti nelle condizioni particolari, il Committente può recedere dal Contratto relativamente alle attività non ancora eseguite, con preavviso scritto di almeno 90 (novanta) giorni.

19.2 In caso di recesso:

- il Committente corrisponderà al Fornitore tutti gli importi maturati per attività già eseguite, beni ordinati e/o consegnati, licenze già attivate;
- rimborserà le spese non recuperabili sostenute dal Fornitore (es. acquisto materiali specifici, licenze di terzi, subforniture);
- riconoscerà al Fornitore una penale pari al 20% (venti per cento) del valore residuo delle attività non ancora eseguite alla data di efficacia del recesso.

19.3 Restano salvi gli obblighi di riservatezza, le clausole relative alla proprietà intellettuale, alla limitazione di responsabilità e tutte quelle che per loro natura sono destinate a rimanere efficaci anche dopo la cessazione del Contratto.

ART. 20 – SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

20.1 Il Fornitore potrà sospendere, anche parzialmente, l'esecuzione della Fornitura in caso di:

- ritardo o mancato pagamento di somme dovute;
- grave inadempimento del Committente agli obblighi di cooperazione;
- utilizzo non conforme dei sistemi da parte del Committente;
- motivi di sicurezza (informatici, impiantistici, di safety).

20.2 La sospensione non comporta responsabilità del Fornitore ovvero diritto del Committente a indennizzi o rimborsi; restano fermi gli obblighi di pagamento maturati.

ART. 21 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

21.1 Fermo restando ogni altro rimedio di legge, ciascuna Parte potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta all'altra Parte, nei seguenti casi:

- grave violazione degli obblighi essenziali del Contratto, non sanata entro 30 (trenta) giorni dalla diffida scritta;

- mancato pagamento da parte del Committente di somme dovute per un importo superiore al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale complessivo o comunque per oltre 2 (due) rate consecutive;
- violazione degli obblighi in materia di licenze software e proprietà intellettuale;
- violazione degli obblighi di riservatezza;
- assoggettamento di una delle Parti a procedure concorsuali o stato di insolvenza.

21.2 In caso di risoluzione per inadempimento del Committente, il Fornitore avrà diritto:

- ai corrispettivi maturati per prestazioni già eseguite;
- al rimborso dei costi non recuperabili;
- alla penale di cui al precedente art. 19.2, senza pregiudizio del diritto al maggior danno.

21.3 In caso di risoluzione per inadempimento del Fornitore, questi restituirà al Committente gli eventuali importi ricevuti per prestazioni non eseguite o inutilizzabili, nei limiti di cui al successivo art. 22, fermo restando il risarcimento del maggior danno in caso di dolo o colpa grave.

ART. 22 – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

22.1 In ogni caso, salvo il caso di dolo o colpa grave, la responsabilità complessiva del Fornitore per danni diretti derivanti dall'esecuzione del Contratto è limitata a un importo massimo pari al corrispettivo effettivamente incassato dal Fornitore per la specifica Fornitura che ha dato origine al danno e, per i contratti a canone, non superiore all'importo complessivamente pagato dal Committente negli ultimi 12 (dodici) mesi.

22.2 Il Fornitore non sarà in alcun caso responsabile per:

- mancato guadagno, perdita di profitto o di opportunità;
- fermo o rallentamento di produzione;
- perdita di dati e costi di ripristino, salvo il caso in cui sia stato contrattualizzato un servizio di backup gestito dal Fornitore e il danno sia direttamente imputabile a dolo o colpa grave del Fornitore;
- danni indiretti, consequenziali o non prevedibili.

22.3 Le limitazioni di responsabilità di cui al presente articolo si applicano a qualsiasi azione di responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, anche nel caso in cui il Fornitore sia stato avvisato della possibilità del verificarsi del danno.

ART. 23 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE E LICENZE SOFTWARE

- 23.1 Tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi a Software, documentazione, progetti, disegni, specifiche, manuali, know-how, marchi, loghi e, in generale, a ogni elaborato fornito dal Fornitore, rimangono di titolarità esclusiva del Fornitore o dei terzi licenzianti.
- 23.2 Il Committente ottiene un mero diritto di utilizzo (licenza d'uso) non esclusivo, non trasferibile e non sublicenziabile, limitato alle esigenze interne dell'organizzazione del Committente e alle finalità indicate nel Contratto.
- 23.3 Salvo diversa autorizzazione scritta del Fornitore, sono vietati:
- la copia, riproduzione, modifica, traduzione, decompilazione, reverse engineering del Software;
 - la concessione in uso a terzi, a qualsiasi titolo (sub-licenza, noleggio, ASP, SaaS verso terzi non indicati, ecc.);
 - la rimozione o alterazione di marchi, loghi, indicazioni di copyright e segni distintivi.
- 23.4 L'eventuale cessione di codice sorgente, di diritti di proprietà intellettuale o licenze esclusive in favore del Committente deve risultare da specifico accordo scritto.

ART. 24 – RISERVATEZZA E NON SOLLECITAZIONE DEL PERSONALE

- 24.1 Ciascuna Parte si impegna a mantenere riservate e a non divulgare a terzi le informazioni tecniche, commerciali, organizzative e, in generale, confidenziali ricevute dall'altra Parte in occasione o in funzione dell'esecuzione del Contratto, salvo che:
- tali informazioni siano divenute di pubblico dominio senza violazione di obblighi di riservatezza;
 - la divulgazione sia richiesta dalla legge o da pubbliche autorità.
- 24.2 L'obbligo di riservatezza permane per 5 (cinque) anni successivi alla cessazione del Contratto.
- 24.3 Il Committente si impegna a non assumere o ingaggiare, direttamente o tramite società collegate, personale del Fornitore coinvolto nella Fornitura, senza previo consenso scritto del Fornitore, per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla fine del rapporto. In caso di violazione, il Committente corrisponderà al Fornitore una penale pari a 6 (sei) mensilità lorde della risorsa coinvolta.

ART. 25 – SUBAPPALTO E UTILIZZO DI TERZI

- 25.1 Il Fornitore potrà avvalersi di collaboratori, consulenti, subappaltatori o fornitori terzi per l'esecuzione di parte delle attività, restando comunque responsabile verso il Committente dell'esecuzione complessiva della Fornitura.
- 25.2 Il Fornitore garantisce che i terzi di cui si avvale rispetteranno gli obblighi di riservatezza, sicurezza e, se applicabili, protezione dei dati personali, in termini non inferiori a quelli previsti per il Fornitore.

ART. 26 – DURATA, RINNOVO E CESSAZIONE DEI SERVIZI A CANONE

- 26.1 Per i servizi continuativi (es. canoni software, servizi cloud, assistenza H24, manutenzione), la durata iniziale e le modalità di rinnovo sono indicate nel relativo contratto/Offerta.
- 26.2 In assenza di diversa indicazione, i servizi a canone hanno durata iniziale di 12 (dodici) mesi e si rinnovano automaticamente di anno in anno, salvo disdetta scritta da una delle Parti da inviarsi con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza.
- 26.3 La cessazione dei servizi a canone non pregiudica gli obblighi di pagamento maturati e non modifica le disposizioni in materia di proprietà intellettuale, riservatezza e limitazione di responsabilità.

ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 27.1 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa italiana in materia di protezione dei dati personali.
- 27.2 Ciascuna Parte agisce come autonomo titolare del trattamento per i dati relativi ai propri dipendenti, collaboratori e referenti.
- 27.3 Qualora il Fornitore sia chiamato a trattare dati personali per conto del Committente (ad esempio nell'ambito di servizi di assistenza, gestione piattaforme, accesso a sistemi del Committente), le Parti stipuleranno un apposito accordo di nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.

ART. 28 – SICUREZZA SUL LAVORO E ACCESSO AI SITI DEL COMMITTENTE

28.1 Qualora le attività debbano essere svolte presso sedi del Committente o dei suoi clienti, il Committente garantirà al personale del Fornitore:

- un ambiente di lavoro conforme alle normative in materia di salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008);
- l'informazione e la formazione sui rischi specifici del sito.

28.2 Il personale del Fornitore sarà tenuto al rispetto dei regolamenti interni del Committente, ove comunicati.

ART. 29 – ASPETTI AMBIENTALI E SMALTIMENTO RAEE

29.1 Per i beni elettrici ed elettronici, si applicano le normative vigenti in materia di RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

29.2 Salvo diversa indicazione in Offerta o nei documenti di consegna:

- il costo e la responsabilità dello smaltimento dei beni a fine vita sono a carico del Committente;
- il Committente si impegna a non smaltire i beni insieme ai rifiuti urbani indifferenziati, ma mediante canali di raccolta separata.

ART. 30 – EXPORT CONTROL E SANZIONI

30.1 Le Parti si impegnano a rispettare le normative applicabili in materia di esportazione di beni, tecnologie e software, nonché le normative in tema di sanzioni internazionali.

30.2 Il Committente dichiara che i beni e i servizi forniti non saranno utilizzati, direttamente o indirettamente, in violazione di tali normative.

ART. 31 – COMUNICAZIONI

31.1 Tutte le comunicazioni relative al Contratto dovranno essere effettuate per iscritto e inviate agli indirizzi indicati in Offerta/Contratto, anche via e-mail o PEC, salvo diversa indicazione.

31.2 Le comunicazioni inviate agli indirizzi indicati si considerano validamente effettuate.

ART. 32 – MODIFICHE DELLE CONDIZIONI GENERALI

32.1 Il Fornitore si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti Condizioni Generali.

32.2 Le modifiche saranno efficaci:

- dalla data indicata nella comunicazione al Committente;
- dalla data di pubblicazione sul sito del Fornitore, e si applicheranno alle sole Forniture successive a tale data.

ART. 33 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

33.1 Le presenti Condizioni Generali e i relativi Contratti sono regolati dalla legge italiana.

33.2 Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o validità delle presenti Condizioni Generali e dei singoli Contratti di Fornitura sarà competente in via esclusiva il Foro di Lecco con esclusione di ogni altro foro concorrente, salvo il caso in cui il Committente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi della normativa vigente.

ART. 34 – DISPOSIZIONI FINALI

34.1 L'eventuale nullità o invalidità di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali non comporterà la nullità dell'intero documento, che continuerà a rimanere valido per la parte restante.

34.2 L'eventuale mancato esercizio di un diritto da parte del Fornitore non costituisce rinuncia allo stesso.

34.3 Le presenti Condizioni Generali annullano e sostituiscono ogni precedente versione adottata dal Fornitore.